



## **CODICE ETICO CONFAPI**

## PREMESSA

CONFAPI – Confederazione della Piccola e Media Industria Privata – costituita nel 1947, tutela e valorizza il patrimonio produttivo delle piccole e medie imprese italiane, al fine di perseguire la promozione dello sviluppo e del ruolo delle imprese aderenti attraverso iniziative e programmi nell'ambito della Costituzione e nel quadro di un ordinato sviluppo economico e civile della Repubblica Italiana ed in collegamento con le Organizzazioni nazionali di analoga ispirazione, ivi comprese quelle di livello europeo.

Confapi è una parte sociale riconosciuta a livello nazionale ed europeo e come tale svolge funzione di rappresentanza dell'identità, degli interessi e delle aspettative della piccola e media industria italiana nei confronti delle istituzioni pubbliche.

Nell'ambito di sviluppo di azioni coerenti con la volontà di introdurre e diffondere la cultura della legalità e di attuare con trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità, Confapi, convinta che il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed associative debba essere conseguito nel rispetto di comportamenti eticamente corretti, in conformità ai principi generali di buona fede, di correttezza e responsabilità nonché alle disposizioni statutarie e regolamentari interne, ha deciso di adottare il presente Codice Etico.

### Articolo 1

#### Premesse e considerazioni preliminari

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Codice Etico.
2. Sulla base della necessità di promuovere in ogni ambito la diffusione della cultura della legalità e della libera iniziativa imprenditoriale, del libero mercato e della proprietà privata, il sistema confederale si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l'obiettivo di contribuire al processo di sviluppo dell'economia italiana ed alla crescita civile del paese.
3. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali ed associative, Confapi ritiene che il presente Codice Etico sia uno strumento integrativo delle norme dettate dal legislatore. Oltre al rispetto della Legge, inteso come pre-requisito essenziale per il raggiungimento dei propri obiettivi, Confapi si ispira ed osserva i principi etici e morali di imparzialità, onestà, lealtà, correttezza, trasparenza, riservatezza, valore e tutela delle risorse umane, qualità ed efficienza dei servizi forniti, così come delineati nel presente Codice Etico.
4. In questo contesto, la Confapi ritiene elemento sostanziale di tutto il sistema il dovere di:
  - a) preservare ed accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
  - b) contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, al miglioramento del sistema-Paese.
5. La Confapi si impegna e per suo tramite si impegnano tutte le sue componenti - le Associazioni territoriali, le Unioni e Associazioni di categoria, i Gruppi Giovani e Donne, i gruppi di interesse e le federazioni nazionali e regionali, gli imprenditori associati; gli imprenditori che rivestono incarichi associativi, gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni - ad attuare con trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità ed a sviluppare le azioni coerenti.
6. Tutto il Sistema confederale, a partire dal singolo imprenditore associato fino ai massimi vertici confederali, dovrà essere impegnato a perseguire gli obiettivi nel rispetto delle relative modalità, nella consapevolezza che ogni singolo comportamento non "eticamente corretto" genera negative conseguenze in ambito associativo e danneggia l'immagine dell'intera categoria e del Sistema, presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica Amministrazione.
7. La eticità dei comportamenti poggia sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento e va valutata in ordine all'osservanza delle norme di legge e dello statuto confederale.

8. Questi obiettivi si possono realizzare con il concorso attivo di tutte le componenti confederali sia di livello centrale che territoriale e settoriale.
9. Il sistema rappresentativo fornisce le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possibili gli alti standard di comportamento richiesti e le Associazioni e le organizzazioni aderenti e/o espressione della Confederazione si impegnano a recepirle nei propri statuti e regolamenti e ad adottare comportamenti conseguenti.

## Articolo 2 Associati

Nel far parte del Sistema confederale, gli imprenditori si impegnano a tener conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull'intera imprenditoria e sul Sistema confederale.

Essi pertanto si impegnano:

- a) come imprenditori:
  - ad applicare compiutamente le leggi e i contratti di lavoro;
  - a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
  - ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
  - a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica Amministrazione e con le componenti sociali e politiche del Paese;
  - a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante;
- b) come associati:
  - a partecipare alla vita associativa;
  - a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e dell'Associazione;
- c) nella qualità di organi dirigenti delle Associazioni Territoriali, Unioni ed Associazioni di Categoria, Gruppi, enti di settore della Confederazione:
  - a comunicare preventivamente alle Associazioni del Sistema altre diverse adesioni;
  - ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno,
  - ad evitare rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali;
  - a rispettare le direttive che l'Associazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
  - ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

## Articolo 3 Destinatari

Il presente Codice Etico si rivolge ai seguenti soggetti: imprenditori associati di cui al precedente articolo 2, componenti degli Organi Confederali, nonché dipendenti, consulenti, collaboratori che operano per conto di Confapi.

Pertanto, i principi in esso contenuti dovranno ispirare i comportamenti di tutti i soggetti che a diverso titolo, direttamente o indirettamente, agiscono per conto della Confederazione nei rapporti con tutti i diversi interlocutori.

I soggetti sopra descritti hanno l'obbligo di conoscere i contenuti del presente Codice Etico, di astenersi da condotte ad esso contrarie.

Inoltre, l'osservanza dei principi del Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti di Confapi ai sensi dell'art. 2104 del Codice civile.

Il Presidente, il Direttore Generale e la Giunta di Presidenza, ciascuno in base alle proprie competenze, promuoveranno mirate iniziative di formazione sui principi del presente Codice Etico, tenuto conto del ruolo e delle responsabilità delle risorse interessate.

Nella conclusione di accordi contrattuali con soggetti terzi, qualificati come destinatari del Codice Etico, viene prevista da Confapi l'introduzione di clausole di impegno al rispetto del del Codice stesso.

## Articolo 4 Principi di riferimento

### 1. RISPETTO DELLA LEGALITÀ

Confapi persegue il rispetto di ogni normativa ad essa applicabile, vigente in Italia e in tutte le nazioni estere con cui essa dovesse interagire. Pertanto, è assolutamente proibito perseguire o realizzare l'interesse di Confapi in violazione della normativa vigente. I Destinatari sono, inoltre, tenuti al rispetto della normativa e delle procedure aziendali, nonché del Modello di organizzazione e controllo e del presente Codice Etico. Confapi non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.

### 2. CORRETTEZZA, INTEGRITÀ, EQUITÀ, TRASPARENZA

I soggetti destinatari del presente Codice etico devono assumere un comportamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori, della Pubblica Amministrazione, delle componenti sociali e politiche del Paese e dell'intera collettività al fine di evitare ipotesi di conflitto di interessi e di garantire la massima trasparenza nei rapporti contrattuali.

Confapi esplicitamente esclude l'erogazione di contributi o elargizioni di qualunque natura a sostegno a partiti, movimenti, comitati od organizzazioni politiche od a loro rappresentanti o candidati nonché il finanziamento e/o la sponsorizzazione di qualsivoglia manifestazione o congresso che abbia esclusiva finalità di propaganda politica.

Inoltre devono essere tenute condotte ispirate ai principi di trasparenza e lealtà, con particolare attenzione alla confidenzialità, alla veridicità e alla completezza della diffusione delle informazioni e della documentazione sia all'esterno che all'interno di Confapi. Nel rispetto di tale principio, ogni operazione e transazione deve essere correttamente autorizzata e registrata, e deve altresì risultare verificabile, legittima, coerente con le direttive impartite e congrua.

Per ogni operazione vi deve essere un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, l'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

### 3. RISERVATEZZA

Confapi nell'ambito delle proprie attività assicura che i dati personali delle strutture ad essa aderenti, inclusi i soggetti che in esse operano, nonché i dati personali dei dipendenti, collaboratori e consulenti che operano nell'interesse della stessa, vengano trattati nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. I Destinatari assicurano la riservatezza delle informazioni conosciute in occasione delle operazioni compiute per conto di Confapi. I Destinatari, inoltre, sono tenuti a trattare dati ed informazioni aziendali esclusivamente nell'ambito e per i fini delle proprie attività lavorative e, comunque, a non divulgare, comunicare, diffondere o pubblicare informazioni sensibili senza l'esplicito consenso degli interessati e informazioni riservate senza l'autorizzazione di Confapi.

### 4. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Confapi, consapevole dell'importanza delle risorse umane all'interno del circuito produttivo della stessa, persegue la valorizzazione delle specifiche attitudini professionali dei dipendenti e l'integrità fisica e morale degli stessi.

Confapi pertanto investe sul miglioramento delle specifiche professionalità interne al sistema associativo, organizzando con periodicità specifici programmi formativi per il personale interno e per gli “operatori di sistema”, intesi quale personale interno delle singole associazioni territoriali.

## 5. DISCRIMINAZIONE

Confapi ripudia ogni forma di discriminazione nell’esercizio delle proprie attività inerente età, differenze di genere, di stato di salute, di razza, di nazionalità, le opinioni politiche e le credenze religiose.

I Destinatari rispettano i diritti fondamentali delle persone tutelandone l’integrità morale e garantendo eguali opportunità. Nelle relazioni interne ed esterne non sono ammessi comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio basato su opinioni politiche e sindacali, di religione, di origini razziali o etniche, di nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona umana.

## 6. INTEGRITA' DELLE PERSONE (Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)

Nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Confapi persegue con massimo rigore l’obiettivo di garantire la salute, l’igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Confapi inoltre attua ogni misura idonea a prevenire l’insorgenza di nuovi rischi all’interno delle proprie strutture, garantendo altresì una costante formazione e informazione del proprio personale.

## 2. RAPPORTI CON I TERZI

### 7.1 Principi generali

I collaboratori sono tenuti nei rapporti con i terzi a un comportamento etico e rispettoso delle leggi, improntato alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza, efficienza, equità.

Confapi condanna qualunque pratica criminale possa configurarsi nei confronti delle persone e del patrimonio altrui, vigilando affinché possa essere evitato qualunque tipo di coinvolgimento, anche involontario e/o indiretto dell’ente nella commissione di questo tipo di reati.

Confapi invita tutti i collaboratori a segnalare all’Organismo di Vigilanza o ai propri superiori o referenti aziendali qualunque situazione nei rapporti con i terzi potenzialmente a rischio sotto il profilo della commissione di reati.

Non sono ammesse sollecitazioni dirette o attraverso terzi, tese a ottenere vantaggi personali per sé o per altri e devono essere evitati conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni/funzioni/incarichi/progetti espletati all’interno della struttura di appartenenza.

L’acquisizione di informazioni relative a terzi deve essere attuata con mezzi leciti nel rispetto delle leggi vigenti. Ai collaboratori non è consentito ricevere e utilizzare dati e informazioni riservate comunque ricevute da terzi senza che Confapi abbia avuto l’autorizzazione dai terzi stessi per l’utilizzo di tali informazioni.

Tutti i Destinatari del presente codice etico devono attenersi alle procedure aziendali relative ai rapporti con i terzi. Qualunque tentativo di violazione o di istigazione alla violazione delle sopraccitate disposizioni deve essere immediatamente riferita al proprio referente aziendale o direttamente all’Organismo di Vigilanza.

### 7.2 Rapporti con i fornitori

I processi di selezione e scelta dei fornitori sono improntati su principi di legalità, correttezza e trasparenza, buona fede.

La scelta del fornitore si basa su criteri oggettivi ed imparziali in termini di qualità, livello innovativo, costo, servizi aggiuntivi rispetto ai servizi/prodotti offerti.

I Destinatari non possono accettare omaggi, regali e simili, se non direttamente riconducibili a normali relazioni di cortesia e di modico valore.

I Destinatari devono operare secondo criteri oggettivi predefiniti nelle procedure interne in modo imparziale e trasparente evitando qualunque logica motivata da favoritismi o dettata dalla certezza o dalla speranza di ottenere vantaggi, anche con riferimento a situazioni estranee al rapporto di fornitura, per sé o per la società.

Qualora i Destinatari ricevano da un fornitore proposte di benefici per favorirne l'attività, devono immediatamente sospendere il rapporto e segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza.

Nei rapporti con i fornitori devono essere osservate le procedure interne per la selezione, la qualificazione e la gestione dei rapporti.

I collaboratori devono evitare qualunque situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con riguardo a fornitori segnalando al proprio referente o all'Organismo di Vigilanza l'esistenza o l'insorgenza di tali situazioni.

Non sono ammesse forme contrattuali che possano in qualche modo rappresentare caratteri elusivi nei confronti delle norme giuslavoristiche.

## Articolo 5

### Regole nei confronti della Pubblica Amministrazione

I rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed in generale con le Istituzioni Pubbliche nazionali ed internazionali e parimenti con i funzionari pubblici e soggetti che agiscono per loro conto devono essere improntate al rispetto dei principi correttezza, lealtà e trasparenza nonché al puntuale rispetto delle norme di legge in vigore, del Modello organizzativo e delle relative procedure interne.

In particolare, è fatto assoluto divieto di:

- offrire o compiere elargizioni in denaro in favore di pubblici funzionari siano essi dirigenti, funzionari, dipendenti o collaboratori ed a loro parenti ed affini;
- distribuire omaggi e regali ai medesimi soggetti al fine di poter determinare anche potenzialmente l'acquisizione di un qualsivoglia vantaggio per la Confederazione;
- favorire qualsiasi altro privilegio in favore dei pubblici funzionari che possa determinare l'insorgenza e l'acquisizione di vantaggi per la Confederazione;
- fornire notizie non veritiere o reticenti ad Enti ed Organismi Pubblici nazionali ed internazionali al fine di conseguire elargizioni, contributi agevolati e finanziamenti pubblici;
- destinare importi acquisiti a titolo di erogazioni, contributi e finanziamenti per finalità differenti rispetto quelle per cui sono stati chiesti ed ottenuti.

Eventuali richieste od offerte di denaro, di doni di favori di qualsiasi tipo inoltrate ai Dipendenti e connesse ai suddetti rapporti devono essere tempestivamente portate a conoscenza del proprio superiore gerarchico e dell'Organismo di Vigilanza.

I rapporti di qualsiasi genere con la Pubblica Amministrazione necessari per lo sviluppo delle attività sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò delegate. Pertanto qualunque rapporto si attivi tra un collaboratore e persone facenti parte della Pubblica Amministrazione/Enti Locali, riconducibile a ambiti di interesse della società, deve essere segnalato dall'interessato al Direttore Generale.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Se Confapi utilizza un consulente o un soggetto "terzo" per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o

nei confronti del soggetto “terzo” siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti dell’ente.

Inoltre, Confapi non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto “terzo” quando si possano creare conflitti d’interesse.

Qualsiasi violazione effettiva o potenziale commessa da soggetti interni all’ente o da terzi va segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti. Qualsiasi operazione che coinvolga la Pubblica Amministrazione deve essere gestita nella massima trasparenza e chiarezza, e tutte le informazioni e il processo decisionale ad essa connesse devono essere rintracciabili e disponibili per verifiche.

L’assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte e autorizzate.

I dipendenti o collaboratori di Confapi la cui partecipazione a operazioni che coinvolgono la Pubblica Amministrazione possa dar luogo a una posizione di conflitto di interessi da parte del Pubblico Funzionario devono darne comunicazione al proprio responsabile.

Nel caso specifico dell’effettuazione di una gara o dell’instaurazione di qualsiasi altro rapporto con la Pubblica Amministrazione, si dovrà operare nel rispetto della legge (in particolare delle norme recate dal Codice dei contratti pubblici e dalle altre norme e provvedimenti ad esso collegate) e della corretta pratica commerciale.

## Articolo 6

### Regole nei confronti del personale

In coerenza con il “Regolamento del personale” e in applicazione dei principi generali del presente Codice Etico, Confapi offre a tutti i lavoratori le stesse opportunità in relazione al profilo professionale ricoperto, in modo tale da garantire un equo trattamento basato su criteri di merito.

Confapi provvede al reclutamento e alla gestione del personale attraverso criteri oggettivi e modalità fondati sul principio di trasparenza, pubblicità ed imparzialità ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Parimenti l’individuazione e la scelta del personale da assumere deve avvenire valutando le specifiche competenze, il profilo professionale, le capacità tecniche e psico-attitudinali del candidato rispondenti alle esigenze e necessità aziendali, fermo restando il rispetto della persona e delle sue opinioni.

Gli Organi dirigenti adottano le opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione del personale e per garantire il rispetto delle pari opportunità di tutti i soggetti interessati.

Il personale alle dipendenze di CONFAPI è assunto con regolari contratti di lavoro. Non è ammessa o tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o non correttamente inquadrata e formalizzata ai sensi della Legge e della contrattazione collettiva applicabile.

Al momento della costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente riceve accurate istruzioni e informazioni inerenti a:

- Regolamento interno del personale che include norme di comportamento e elementi normativi e retributivi connessi alla propria posizione lavorativa;
- Caratteristiche della funzione e delle mansioni attribuite.

Confapi, favorisce le iniziative destinate ad ottenere il maggior benessere organizzativo e la salubrità negli ambienti di lavoro, rifiutando ogni forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori.

Confapi garantisce la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze dei propri dipendenti e collaboratori anche attraverso strumenti di formazione specifica e di formazione “non formale”. Inoltre, provvede alla formazione etica di tutto il personale aziendale al fine di diffondere i principi e le regole di comportamento contenuti nel presente Codice Etico, garantendo altresì un continuo aggiornamento e un’adeguata e costante informazione.

Inoltre, è fatto obbligo al personale interno di osservare l’assoluta riservatezza sulle materie attinenti all’attività della Confederazione e di non trarre profitto da quanto forma oggetto delle rispettive funzioni al di là del proprio rapporto contrattuale di lavoro, né svolgere attività contraria agli interessi delle strategie confederali.

I Dipendenti che tengono comportamenti molesti, discriminatori o intimidatori e i responsabili di ufficio o dirigenti che tollerano tali atteggiamenti violano il presente Codice Etico.

Confapi non tollera alcuna violenza o minaccia di violenza nei confronti di Dipendenti, Collaboratori o beni.

I Dipendenti e i Collaboratori di Confapi sono tenuti a conoscere e rispettare scrupolosamente le leggi,

le normative e i regolamenti vigenti in Italia, lo Statuto, il presente Codice e le procedure aziendali.

Essi sono, inoltre, tenuti ad agire lealmente, nel rispetto degli obblighi assunti attraverso il contratto di lavoro e di quanto previsto dal presente Codice Etico, assicurando le prestazioni richieste e portando il loro contributo personale di idee, apporto indispensabile per lo sviluppo armonico e duraturo.

I comportamenti dei Dipendenti e dei Collaboratori sono ispirati alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale nonché alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e le procedure interne.

#### Articolo 7

##### Salute e Sicurezza sul Lavoro

Confapi osserva le leggi vigenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul posto di lavoro, garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri: in primo luogo il "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", approvato con il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In applicazione di tale normativa, è stato redatto e viene mantenuto aggiornato il documento di valutazione dei rischi al fine di eliminare, ove possibile, o quantomeno ridurre, il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

I principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni aziendali anche alla luce dell'articolo 15 del decreto 81 del 2008 possono così individuarsi:

- a) eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- b) valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
- c) ridurre i rischi alla fonte;
- d) rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- f) programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- g) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tutti i dipendenti e collaboratori di Confapi sia apicali che operativi si attengono strettamente a questi principi.

Con riferimento agli obblighi dei lavoratori riguardo alla tutela della sicurezza sul lavoro si richiama, in particolare, l'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 quale parte integrante del presente Codice Etico.

#### Articolo 8

##### Regole in ambito associativo

In applicazione dei principi generali del presente Codice etico, i componenti degli Organi Confederali ed i dipendenti di Confapi devono conformarsi ad un rigoroso e sostanziale rispetto della legge e delle norme interne dell'associazione. In particolare gli anzidetti soggetti dovranno adottare un comportamento personale, professionale ed associativo, ineccepibilmente ispirato ai principi di autonomia, integrità, lealtà, astenendosi dall'agire in situazioni di conflitto di interessi nell'ambito delle attività.



Inoltre i componenti degli Organi Confederali ed i dipendenti di Confapi sono tenuti ad astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa ledere, anche in via potenziale, lo spirito associativo, l'immagine della Confederazione e l'unità della stessa.

Confapi manifesta una costante tensione al soddisfacimento dei bisogni delle Associazioni/Unioni di categoria aderenti, impegnandosi ad offrire un servizio adeguato, secondo principi di professionalità, disponibilità, celerità nella risposta, correttezza, trasparenza e cortesia.

Confapi garantisce la riservatezza di ogni informazione di cui la stessa entri in possesso in conseguenza al vincolo associativo, nel rispetto della normativa vigente.

## Articolo 9

### Regole per le imprese e gli imprenditori associati

Le imprese e gli imprenditori aderenti al sistema Confapi, ad ogni livello partecipativo, sono tenuti:

- a) al rispetto delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro ed alla correttezza nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori affinché sia loro garantita la crescita professionale, la sicurezza sul luogo di lavoro ed il benessere psicofisico;
- b) a conformare le proprie azioni ai principi di integrità morale e deontologica nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, i partiti politici ed ogni altra istituzione;
- c) a salvaguardare con il proprio comportamento i principi di libera concorrenza ed i diritti dei consumatori;
- d) ad agire responsabile finalizzato alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione di ogni forma di inquinamento;
- e) ad astenersi dal ricoprire incarichi associativi nell'ambito delle organizzazioni territoriali di appartenenza nonché delle sezioni territoriali delle Unioni di Categoria, o presso Enti ed Istituzioni terze ove siano stati designati in rappresentanza del Sistema Confapi, ovvero ad autosospendersi entro 15 giorni dalla conoscenza del fatto qualora già in carica, nell'ipotesi di sottoposizione a giudizio penale relativo ai reati previsti dal D.lgs n. 231/2001, sino a che non verrà processualmente accertata la completa estraneità ai fatti reato contestati dall'autorità procedente. In difetto dell'anzidetta autosospensione si verificherà l'automatica decadenza dalla carica. Analoghe misure trovano applicazione per i soggetti destinatari, in fase di indagini preliminari, di misure cautelari personali applicate in relazione alle ipotesi di reato previste dal D.lgs n. 231/2001.

## Articolo 10

### Vertici associativi

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.

Gli imprenditori aderenti, qualora dovessero assumere incarichi istituzionali quali membri degli organi confederali, si obbligano preventivamente a:

- a) accettare tutte le disposizioni previste dal presente Codice Etico;
- b) ad astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa ledere, anche in via potenziale, lo spirito associativo, l'immagine della Confederazione e l'unità della stessa;
- c) espletare gli incarichi interni per spirito di servizio verso gli altri associati ed il sistema confederale nella sua interezza senza avvalersene al fine di conseguire vantaggi personali diretti o indiretti;
- d) intrattenere rapporti con gli altri componenti degli organi confederali e con gli associati fondati sulla reciproca correttezza e dignità;
- e) improntare il proprio comportamento ai principi di integrità, lealtà, moralità, imparzialità, responsabilità e rispetto del pluralismo delle idee e degli interessi, prescindendo da condizionamenti dettati dalle proprie convinzioni politiche e/o dalla propria appartenenza settoriale e territoriale;

- f) conformarsi alle direttive deliberate dagli Organi Confederali e perseguire le finalità associative mantenendo l'unità di intenti e di sistema e contribuendo all'assunzione delle scelte strategiche ed al dibattito interno nelle sedi opportune, ma mantenendo l'unità del Sistema verso il mondo esterno;
- g) trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle caratteristiche dimensionali e settoriali delle relative aziende;
- h) mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
- i) coinvolgere effettivamente gli organi decisori della Confederazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
- j) ad astenersi dal ricoprire incarichi associativi nell'ambito della Confederazione nonché delle Unioni Nazionali di Categoria, ovvero ad autosospendersi entro 15 giorni dalla conoscenza del fatto qualora già in carica, nell'ipotesi di sottoposizione a giudizio penale relativo ai reati previsti dal D.lgs n. 231/2001, sino a che non verrà processualmente accertata la completa estraneità ai fatti reato contestati dall'autorità procedente. In difetto dell'anzidetta autosospensione si verificherà l'automatica decadenza dalla carica. Analoghe misure trovano applicazione per i soggetti destinatari, in fase di indagini preliminari, di misure cautelari personali applicate in relazione alle ipotesi di reato previste dal D.lgs n.231/2001;
- k) considerare e fare uso strettamente riservato delle informazioni acquisite nel corso dell'espletamento dell'incarico conferito;
- l) presentare all'organo di appartenenza esclusivamente proposte, iniziative e programmi che siano conformi alle disposizioni di legge vigenti e finalizzati al perseguimento dell'interesse comune;
- m) promuovere la massima trasparenza della documentazione attestante qualsivoglia tipologia di compenso economico che dovesse essere percepito a titolo di indennità o rimborso spese in ragione dell'incarico espletato
- n) rimettere tempestivamente il mandato qualora per ragioni professionali, personali o comunque per altri motivi oggettivi, la permanenza nell'incarico possa determinare un danno, ivi compreso quello di immagine, alla Confederazione;
- o) non ricoprire cariche associative in seno agli organi di associazioni o enti che perseguono finalità concorrenti od in conflitto con quelli confederali;
- p) fornire agli Organi competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.

#### Articolo 11

##### Rappresentanti esterni delle Associazioni e Organizzazioni aderenti

Gli imprenditori aderenti, qualora siano nominati rappresentanti esterni della Confederazione presso Enti ed Istituzioni terze, s'impegnano a:

- a) espletare l'incarico conferito nell'interesse dell'ente, società od istituzione presso cui sono stati nominati conformemente agli indirizzi ed agli orientamenti istituzionali e delle direttive fornite dalla Confederazione;
- b) espletare l'incarico per spirito di servizio associativo;
- c) informare e relazionare periodicamente la Confederazione o i competenti organi confederali sull'andamento del mandato conferito;
- d) ad astenersi dal ricoprire incarichi rappresentativi presso Enti ed Istituzioni terze ove siano stati designati in rappresentanza del Sistema Confapi, ovvero ad autosospendersi entro

15 giorni dalla conoscenza del fatto qualora già in carica, nell'ipotesi di sottoposizione a giudizio penale relativo ai reati previsti dal D.lgs n. 231/2001, sino a che non verrà processualmente accertata la completa estraneità ai fatti reato contestati dall'autorità procedente. In difetto dell'anzidetta autosospensione si verificherà l'automatica decadenza dalla carica. Analoghe misure trovano applicazione per i soggetti destinatari, in fase di indagini preliminari, di misure cautelari personali applicate in relazione alle ipotesi di reato previste dal D.lgs n. 231/2001.

e) rimettere il mandato tempestivamente qualora gli organi confederali lo richiedano ovvero allorché sopravvengano ragioni di incompatibilità personale, professionale o per qualsivoglia ulteriore motivo che ne renda impossibile la prosecuzione.

Gli imprenditori designati dalla Confederazione a ricoprire incarichi esterni devono preventivamente sottoscrivere una dichiarazione attestante la loro conoscenza del presente Codice e la espressa volontà di conformarsi agli obblighi prescritti nel presente articolo.

La mancata sottoscrizione della dichiarazione nei termini sopra descritti è da considerarsi condizione impeditiva per il conferimento dell'incarico.

Gli imprenditori aderenti nominati rappresentanti esterni del Sistema presso Enti ed Istituzioni terzi, vengono scelti tra gli associati, secondo criteri di competenza ed indipendenza, su delibera degli organi competenti, secondo i rispettivi statuti.

Le Associazioni e le Organizzazioni aderenti si impegnano ad informare Confapi sulle loro rappresentanze in Enti ed Istituzioni terzi ed i rappresentanti si impegnano:

- a) a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente designato e degli imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo che le Associazioni e Organizzazioni aderenti sono tenute a fornire;
- b) alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
- c) a rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta delle Associazioni e Organizzazioni aderenti;
- d) ad informare e concordare con l'Associazione o Organizzazioni aderente ogni ulteriore incarico derivante dall'ente in cui si è stati designati.

## Articolo 12

### Regole in ambito informatico e trattamento dei dati

La Confederazione garantisce che il trattamento dei dati relativi al proprio personale ed a soggetti terzi avvenga secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i.. Il regolamento del personale prevede le prescrizioni rivolte ai dipendenti atte a salvaguardare l'integrità del sistema informatico e il rispetto e la tutela del software e del diritto d'autore.

## Articolo 13

### Applicazione del Codice Etico

Al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico, è nominato un "Comitato per l'applicazione del Codice Etico", anche denominato "Comitato Etico" deputato all'interpretazione, alla consultazione ed alla decisione sulle violazioni, ad eccezione di quelle relative al personale dipendente, e su eventuali controversie dovessero insorgere circa la corretta applicazione dei principi e dei doveri ivi contenuti.

Il Comitato Etico è composto da tre membri nominati dalla Giunta di Presidenza Confederale che dura in carica 3 anni. In caso di sostituzione di ciascuno dei membri, questi durano in carica sino al termine del mandato dei membri sostituiti.

Le decisioni ed i pareri della Comitato Etico saranno emanati entro il termine ordinario di 30 gg. dal ricevimento dell'istanza, fatto salvo un termine più ampio che dovesse scaturire dalla complessità della questione sottoposta all'esame del Comitato medesimo.

La violazione delle disposizioni del presente Codice Etico costituisce comportamento censurabile sia sotto il profilo disciplinare, anche personale, che sotto l'aspetto del corretto svolgimento del rapporto fiduciario e dei rapporti contrattuali in essere tra il soggetto e la Confederazione nonché del puntuale adempimento obbligazioni da essi scaturenti.

Il responsabile della violazione, oltre alla responsabilità ed alle sanzioni previste dalla legge per il tipo di infrazione posta in essere, può incorrere altresì:

- a) in un procedimento disciplinare qualora trattasi di dipendente della struttura confederale secondo le disposizioni previste dalla legge e dalle norme contrattuali collettive e di settore; nei casi di maggiore gravità la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro;
- b) nella risoluzione del contratto qualora la violazione sia stata compiuta da soggetto legato da differente rapporto contrattuale e/o di collaborazione con la Confederazione;
- c) nella sospensione da 1 a 12 mesi ovvero nella decadenza dalla partecipazione all'organo qualora la violazione sia stata commessa da soggetto facente parte degli organi direttivi confederali.
- d) nell'inibizione dall'esercizio della rappresentanza negli organi associativi territoriali, di categoria ovvero negli Enti ed Istituzioni terze presso cui siano stati designati in rappresentanza del Sistema Confapi.

Prima di procedere all'irrogazione di qualsivoglia sanzione derivante dalla violazione delle previsioni contenute nel presente Codice Etico, il Comitato Etico notifica all'interessato la contestazione del fatto per cui si procede con contestuale fissazione di termine, non inferiore a 15 giorni, entro il quale consentirgli di esporre le proprie ragioni difensive in forma scritta ovvero chiedere eventualmente di essere sentito.

Al termine del procedimento di cui al comma precedente, il Comitato per l'applicazione esprime il proprio parere ed eventualmente propone al Collegio dei Probiviri l'applicazione di una sanzione, competente a determinarla e comminarla a carico dei soggetti facenti parte degli organi direttivi confederali ovvero degli organi associativi territoriali e di categoria; nei casi previsti dal precedente comma 5, lett. b) la decisione relativa alla risoluzione del contratto è di competenza della Giunta di Presidenza. Le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri sono impugnabili dinanzi al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 39 dello Statuto confederale. L'eventuale impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento.

Qualunque soggetto aderente alla Confederazione è abilitato a segnalare la violazione delle disposizioni del Codice Etico da parte di un altro associato, di un dirigente, di un dipendente o di un collaboratore di Confapi.

Le decisioni ed i pareri assunti, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, troveranno adeguate forme di divulgazione in tutto il sistema confederale.

#### Articolo 14 Attività di vigilanza e di controllo

Per la verifica e l'applicazione delle norme comportamentali sopra indicate viene attribuita al Comitato Etico l'ulteriore funzione di fornire pareri, non vincolanti, sul profilo personale e professionale degli imprenditori che chiedano di aderire all'Associazione, siano candidati per gli incarichi associativi, o vengano proposti per incarichi di rappresentanza esterna.

Il Comitato Etico ha facoltà di effettuare periodicamente dei controlli atti a verificare il rispetto delle previsioni contenute nel presente Codice da parte dei soggetti destinatari.

In caso di rilevazioni di eventuali infrazioni accertate, il Comitato Etico può avviare di propria iniziativa il procedimento di cui al precedente articolo 12.

È dovere di ogni destinatario delle previsioni del Codice Etico segnalare al Comitato Etico ed ai

preposti organismi confederali eventuali violazioni di cui dovesse venire a conoscenza nell'espletamento delle mansioni e degli incarichi conferiti.

Il Comitato Etico ed i competenti organi confederali garantiscono la riservatezza delle singole segnalazioni.

#### Articolo 15 Disposizioni finali

Il presente Codice Etico costituisce norma regolamentare della Confederazione e pertanto verrà inserito negli atti ufficiali della stessa.

In ottemperanza alle obbligazioni contenute negli artt. 9 e 10 dello Statuto Confederale, le Associazioni e le Organizzazioni aderenti al Sistema Confapi si impegnano ad adeguare i rispettivi statuti e regolamenti alle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico.

Il presente Codice Etico viene divulgato a tutto il sistema Confapi attraverso i propri canali comunicativi interni e a chi ne faccia richiesta. Il presente Codice è a disposizione di tutti gli interlocutori esterni che interagiscono con la Confapi.